

REPERTORIO AZ. 3

REPERTORIO A.P. Nr. 3959

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE
COMUNALI TRA IL COMUNE DI PISTOIA E LA FAR.COM. S.p.A.-

SCRITTURA PRIVATA

L'anno DUEMILA addi TRE del mese di
LUGLIO in PISTOIA ed in una sala del Palazzo
Municipale.

TRA

Il Comune di Pistoia, così come rappresentato dal DR.
FIACCONI SAVERIO, nato a Abetone (PT) il 15.05.1943, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma in
nome e per conto del COMUNE DI PISTOIA che rappresenta
in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Generali ed
Istituzionali, giusto quanto disposto dagli art. 63 e
64 dello Statuto Comunale, dall'articolo 12 punto 7, del
vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici
della Amministrazione Comunale e per l'ordinamento
della Dirigenza, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione nr. 643 del 27 Ottobre 1998, esecutiva
nonché dal decreto del Sindaco nr.474 del 23.12.1999.

E

Il Dott. **DEL SANTO LUCIANO**, nato a Sarzana (SP) il
28.05.1944 e residente in Firenze Via Borgo Albizi
n.25, il quale interviene nel presente atto non in
proprio, ma in nome e per conto della FAR. COM. S.p.A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



nella sua qualità di Legale Rappresentante così come
risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Pistoia
rilasciato in data 08/05/2000 agli atti
della Amministrazione



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr.177 del 06.06.2000, si è stabilito, tra l'altro, di approvare, per le motivazioni indicate nella parte narrativa della suddetta deliberazione, lo schema di contratto di servizio da stipulare con la FAR.COM. S.p.A., con il quale vengono regolati i rapporti fra il Comune di Pistoia e la Società Concessionaria del servizio relativo alla gestione delle Farmacie delle quali il Comune di Pistoia è titolare;
- di rinviare a successivo atto la sistemazione contabile delle partite in entrata ed in uscita;
- di dare atto che la presente convenzione è stata predisposta e formulata in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dei principi di cui alla L.241/90, successive modifiche ed integrazioni.

Premesso quanto sopra, che deve formare parte integrante e sostanziale del presente atto,



Amministrazione Comunale di Pistoia, così come rappresentata dal **DR. FIACCONI SAVERIO**,



A F F I D A

Alm. Dott. **DEL SANTO LUCIANO**, che accetta, non in proprio, ma in nome e per conto della FAR.COM. S.p.A., l'incarico delle gestione delle Farmacie Comunali delle quali il Comune di Pistoia è titolare, a tutti i patti e le condizioni previste nello schema di contratto espressamente approvato con Deliberazione di G.C. nr.176/2000 che si allega alla presente convenzione sotto la lettere "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico della FAR.COM. S.p.A. di Pistoia, che se le assume senza diritto a rivalsa.

Il presente atto e' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2^ comma, del D.P.R. nr. 634 del 26.10.1972 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

LE PARTI HANNO COMUNICATO I SEGUENTI NUMERI DI CODICE FISCALE:

- COMUNE DI PISTOIA 00108690470
- FAR.COM. S.p.A. 01385730476

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATTO DI SERVIZIO

PISTOIA
 PISTOIA:

- Comune di Pistoia C.F. di seguito denominato "Comune", che
 interviene nella persona di la quale interviene ed agisce nel
 presente atto, unicamente nella sua qualità di
 (in seguito denominato "Comune")

E


- FAR.COM. S.p.A., con sede legale in Pistoia Viale Adua n. 70, iscritta al
 Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia al numero C.F./P.I.
 01385730476 rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Luciano Del
 Santo (di seguito denominata "società");

Premesso:

- a) che la società FAR.COM. S.p.A. è stata costituita, con atto del Notaio Dr. Giulio Cesare Cappellini del 16 dicembre 1999, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare il servizio farmaceutico;
- b) che la società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Pistoia esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito nella costituita società, l'affidamento della gestione delle n. 4 farmacie di cui il Comune è titolare, la proprietà dei beni costituenti il ramo d'Azienda Farmacie della A.S.P., nonché i contratti di gestione che l'A.S.P. ha stipulato con i comuni di Quarrata e Massa e Cozzile;
- c) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Pistoia e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare delle farmacie;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto



1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Pistoia e la società concessionaria del servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definito "servizio farmaceutico").

2. La società, nell'ambito del proprio statuto, può eseguire ulteriori servizi per il Comune di Pistoia, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art. 5, solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e società, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.

3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla società la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2 - Prestazioni della società, obiettivi e standard.

1. Gli obiettivi.

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;

b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tesa a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato para farmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;

d) a mantenere l'attuale organizzazione oraria, di apertura continuativa per 24 ore al giorno, della farmacia sita in Pistoia, viale Adua.

2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie", allegata, e che forma parte integrante del presente contratto. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato



presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

3. Per l'anno 2000 la Società si impegna ad espletare quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale, avente come oggetto alcune prestazioni di assistenza sociale.

Art. 3 - Durata dell'affidamento.

L'affidamento della concessione ha la durata di novantanove anni a partire dal giorno di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 4 - Rapporti economico-finanziari.

Il corrispettivo della concessione viene stabilito nell'1,5% dei ricavi da vendite.

Art. 5 - Informazione al Comune.

1. Il Consiglio di amministrazione della società adotta, entro il 30 ottobre di ogni anno, un programma, inviato al Comune entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

2. L'amministrazione comunale può formulare eventuali osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Società entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 6 - Obblighi della società affidataria.

1. La società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

2. Nell'espletamento dei servizi la società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 9.



3. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ad alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 7 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

1. Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

2. Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

3. Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

4. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati al Consiglio di amministrazione della società.

Art. 8 - Responsabilità.

La società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici.

Art. 9 - Risoluzione del contratto.

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto solo quando, per comportamenti colposi della società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;



- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
f) abituale ricorso all'abusivismo professionale.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. La società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società.

4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il Comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.


5. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 10 - Controversie

1. Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Pistoia.

Art. 11 - Spese I.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della società.



Allegati: carta dei servizi

Per il Comune di Pistoia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. ...".

Per la FAR.COM S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. ...".

